

**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE  
LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE  
PEDONALI DEL CENTRO COMUNE**

(del 12.12.2012)

# ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ZONE PEDONALI DEL CENTRO COMUNE

---

(del 12.12.2012)

Il **Municipio di Paradiso**, richiamati:

- la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);
- l'Ordinanza federale sulle norme della circolazione stradale (ONC);
- l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr);
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla circolazione stradale;
- la Legge organica comunale (LOC), art. 107 cpv. 2 lett. d) che affida al Comune le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale;
- il Regolamento comunale del 14.12.2009 e successivi aggiornamenti;
- la pubblicazione della segnaletica secondo le disposizioni di Legge;
- la risoluzione municipale no. 1407 del 10.12.2012

## **ordina**

le seguenti disposizioni concernenti l'uso appropriato delle zone pedonali da parte dell'intera collettività:

### CAPITOLO I **Disposizioni generali**

**Art. 1**  
**Oggetto**

Il Municipio, considerata la volontà di preservare dal traffico motorizzato le zone pedonali del Centro Comune, secondo il piano delle zone pedonali (vedi allegato), emana le presenti norme atte a disciplinarne l'uso appropriato da parte dell'intera collettività.

**Art. 2**  
**Destinazione**

<sup>1</sup>La zona pedonale è riservata ai pedoni. Di principio, la circolazione nella stessa è pertanto vietata a tutti i veicoli a motore (ciclomotori, motocicli, automobili, autocarri, ecc) e ai velocipedi. E' autorizzato l'accesso ai veicoli di servizio sanitario, Pompieri, Polizia e i veicoli dei servizi comunali.

<sup>2</sup>In ogni caso, la circolazione all'interno della zona pedonale deve avvenire a passo d'uomo. I pedoni hanno la precedenza.

**Art. 3**  
**Accesso/uscite**

<sup>1</sup>L'accesso dei veicoli a motore, secondo le norme che seguono, è ammesso unicamente là dove è possibile l'azionamento del "dissuasore automatico", negli orari dalle ore 08.00 alle ore 10.00.

<sup>2</sup>Nella zona pedonale, settore A, gli enti di soccorso (ambulanza, pompieri e polizia) possono accedere anche da Via delle Scuole rimuovendo i paletti di delimitazione. L'accesso con qualsiasi veicolo a motore e velocipede all'interno del vicolo (mapp. 137 RFD) è vietato.

## CAPITOLO II

### Deroghe

#### **Art. 4 Deroga**

<sup>1</sup>Il Municipio può accordare eccezionalmente una deroga alla vigente segnaletica per le zone pedonali, previa autorizzazione o per casi puntuali e eccezionali.

<sup>2</sup>Indipendentemente dall'autorizzazione ricevuta gli accessi sono da limitare allo stretto necessario.

<sup>3</sup>In ogni caso è vietato il parcheggio ed è autorizzato il solo carico e scarico.

#### **Art. 5 Veicoli**

<sup>1</sup>L'autorizzazione può essere rilasciata per ogni veicolo a motore, con peso massimo non superiore alle 28 tonnellate.

<sup>2</sup>I veicoli, devono essere in ottimo stato di manutenzione. In particolare non devono avere delle perdite d'olio o di altri liquidi che possono danneggiare la superficie del manto stradale in materiale pregiato. Resta riservata l'applicazione dell'art. 14.

## CAPITOLO III

### Tipi di autorizzazione

#### **Art. 6 Principi per il rilascio delle autorizzazioni (annuali)**

<sup>1</sup>In caso di comprovato interesse pubblico o privato il Municipio e, su delega, la Polizia comunale può rilasciare una specifica autorizzazione, previa richiesta scritta e motivata. L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) ed è rilasciata al singolo veicolo (non trasferibile).

<sup>2</sup>In casi particolari, e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodi più brevi.

<sup>3</sup>In caso di comprovata necessità l'avente diritto potrà ricevere un telecomando per l'azionamento a distanza del "dissuasore automatico", previo deposito di una cauzione di cui all'art. 12 cpv. 2.

<sup>4</sup>Il rinnovo è tacito e automatico se sono soddisfatte ancora le condizioni che hanno determinato il rilascio. Mancando tali requisiti l'autorizzazione decade immediatamente.

#### **Art. 7 Autorizzazioni di corta durata**

Può essere rilasciata un'autorizzazione di corta durata per fornitori, gestori o proprietari di attività commerciali, proprietari d'immobili, locatori esclusivamente per operazioni di carico e scarico di merce che per volume, peso o quantità necessitano dell'impiego di un veicolo a motore.

#### **Art. 8 Casi speciali**

<sup>1</sup>Per manifestazioni o eventi straordinari concessi dal Municipio, può essere autorizzato l'accesso in conformità alle disposizioni indicate dalla Polizia.

<sup>2</sup>Altre eccezioni possono essere concesse previa richiesta da inoltrare alla Polizia comunale, almeno tre giorni prima in cui si verifica l'esigenza.

<sup>3</sup>Per interventi urgenti la Polizia può accordare permessi di accesso a brevissimo termine.

**Art. 9  
Contrassegno**

<sup>1</sup>L'autorizzazione consiste in un contrassegno su cui figurano la zona pedonale interessata, il numero di targa del veicolo ed il periodo di validità.

<sup>2</sup>L'autorizzazione deve essere esposta in maniera ben visibile dietro il parabrezza e presentata su richiesta.

## **CAPITOLO IV Conformità all'uso dell'area**

**Art. 10  
Arredo privato**

<sup>1</sup>L'arredo privato esposto all'interno della zona pedonale è soggetto ad autorizzazione da parte del Municipio.

<sup>2</sup>L'istanza deve essere corredata con una fotografia del luogo, un disegno o fotografia della tipologia di arredo proposto, ed un piano di situazione.

<sup>3</sup>Per l'arredo che comporta un'occupazione dell'area pubblica, fanno pure stato le norme dell'art. 11 della presente Ordinanza.

<sup>4</sup>L'arredo deve potersi integrare in modo armonioso con il livello e la qualità degli interventi architettonici eseguiti nella zona pedonale (pietra naturale). In particolare, deve essere evitato ogni sovraccarico ambientale dovuto all'eccessivo numero di elementi di arredo esposti. Nella scelta dei materiali devono venir privilegiati materiali come la pietra, il cotto e l'acciaio inossidabile, ecc., evitando l'uso di materiali poco pregiati. Sono inoltre da evitare tipologie di arredo con pubblicità.

<sup>5</sup>L'arredo non deve in nessun caso compromettere il disegno architettonico della pavimentazione pregiata.

**Art. 11  
Occupazione di  
area pubblica**

<sup>1</sup>L'occupazione di area pubblica all'interno della zona pedonale è soggetta ad autorizzazione del Municipio giusta l'Ordinanza municipale concernente l'occupazione provvisoria dell'area pubblica, della proprietà privata aperta al pubblico transito, per l'affissione e la pubblicità, nonché al versamento della relativa tassa.

<sup>2</sup>L'uso dell'area per manifestazioni di terzi e/o feste organizzate dagli esercizi pubblici adiacenti all'area, dovrà sottostare a precise disposizioni atte alla salvaguardia della pregiata pavimentazione.

## CAPITOLO V

### Disposizioni comuni

- Art. 12**  
**Tasse**
- <sup>1</sup>Le autorizzazioni sono concesse dietro riscossione di una tassa annuale di Cancelleria di fr. 30.--.
- <sup>2</sup>Nei casi in cui l'avevole diritto ottiene un telecomando, sarà riscossa una cauzione di fr. 100.--.
- Art. 13**  
**Revoca**
- <sup>1</sup>Le autorizzazioni possono essere revocate o limitate per motivi di interesse pubblico.
- <sup>2</sup>Esse sono parimenti revocate qualora i requisiti necessari al loro rilascio o rinnovo non siano più adempiuti, nel caso sono state fornite informazioni inveritiere, oppure se sono state commesse infrazioni durante l'esercizio dell'autorizzazione.
- Art. 14**  
**Responsabilità per danni alla pavimentazione e/ o all'arredo urbano**
- Eventuali danneggiamenti arrecati alla pavimentazione pregiata e/o all'arredo urbano nelle singole zone pedonali, saranno interamente a carico di chi ne ha provocato il danno.
- Art. 15**  
**Rimedi di diritto**
- <sup>1</sup> Contro le decisioni della Polizia comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica della decisione.
- <sup>2</sup> Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.
- Art. 16**  
**Sanzioni**
- <sup>1</sup>Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone pedonali sono punite dalla Polizia comunale a norma dell'art. 90 LCStr.
- <sup>2</sup>Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:
- a) la multa;
  - b) la revoca dell'autorizzazione.
- <sup>3</sup>Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.
- Art. 17**  
**Entrata in vigore**
- La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund